



## TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

### seconda sezione civile

**R.C.P. n. 5/2022**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in collegamento da remoto a mezzo dell'applicazione Microsoft Teams, ex art. 23 c. 9 D.L. 137/2020, nelle persone dei Magistrati

dott. Gianpaolo FABBRO

Presidente

dott.ssa Annalisa BARZAZI

Giudice relatore

dott. Gianmarco CALIENNO

Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo promosso con ricorso depositato il 20.7.2022, ore 18.10, da

**BM PLUS S.R.L.** (C.F. e P.I. 02864710302), con sede a Buttrio (Udine), in persona dell'amministratore unico dott. Giovanni De Franceschi, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lo Presti del Foro di Padova, domiciliatario;

rilevato che pende istanza di fallimento depositata da un creditore il 4.7.2022 (*sub* R.G. n. 46/2022);  
rilevato che BM PLUS s.r.l. ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi, richiamando gli artt. 40 e 44 del D.L.vo n. 14/2019 e chiedendo l'applicazione delle misure protettive ex art. 54 del citato D.L.vo;

letto l'art. 390 del D.L.vo n. 14/2019, che, per quanto d'interesse, prevede: "1. *I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo,.....depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267...2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.....*";

ritenuto che -essendo già stata instaurata, prima dell'entrata in vigore del nuovo *corpus* normativo, una procedura avente a oggetto la regolazione della medesima situazione di crisi rispetto alla quale la successiva domanda prenotativa mira a fornire una diversa soluzione e tenuto conto del tenore del

comma 2 del citato comma 390, che sembra attribuire prevalenza alla disciplina regolatrice della domanda anteriore- non solo all'istanza di fallimento, ma anche al procedimento concordatario *de quo* debba essere applicata la disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel cui vigore è stata proposta l'istanza di fallimento; del resto, la stessa società debitrice ha provveduto a depositare il ricorso nel ruolo dei concordati preventivi e non in quello del procedimento unitario;

considerato che dai bilanci degli ultimi esercizi e da quanto esposto in ricorso risultano sussistenti le condizioni di ammissibilità desumibili dagli artt. 1, 160, 161 legge fall., giacché:

a) la ricorrente è certamente imprenditore commerciale e non risulta la sussistenza delle condizioni di esenzione dal fallimento previste dall'art. 1, comma 2, legge fall.;

b) la ricorrente assume di versare in stato di crisi, concetto nel quale in ogni caso è ricompreso –ai sensi dell'art. 160, comma 3, legge fall.– anche lo stato di insolvenza;

c) il ricorso è corredato dalla determina dell'amministratore unico raccolta con atto notarile, dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dall'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, unica documentazione di cui è necessario il deposito nella prima fase;

ritenuto che, verificati i presupposti di cui ai precedenti punti a), b) e c), il termine richiesto dall'imprenditore per il deposito del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 deve essere concesso dal Tribunale, essendo rimesso al giudizio del Tribunale l'esame in ordine alla sussistenza di “giustificati motivi” solo in ipotesi di richiesta di proroga del termine concesso;

rilevato che la ricorrente non risulta avere proposto analoga domanda con riserva nel biennio precedente;

rilevato che *“La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l'obiettivo della gestione coordinata”* (si vedano Cass., sez. I civ., nn. 4343/2020 e 15094/2019);

rilevato che il termine, in presenza di istanze di fallimento nei confronti della società, deve essere di sessanta giorni e non può superare tale limite;

dato atto che, conformemente all'avviso espresso dal giudice di legittimità, se la domanda di concordato preventivo con riserva sia proposta in pendenza di un'istanza di fallimento, la riunione dei procedimenti determinata dal riferirsi le contrapposte domande alla medesima situazione di crisi impone di ritenere che i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non siano soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3

della l. n. 742 del 1960 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimento (così Cass., sez. I civ., 13.6.2018, n. 15435;

ritenuta l'opportunità della nomina immediata del commissario giudiziale, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 161 legge fall.;

### **P.Q.M.**

**dispone** la riunione del presente procedimento e di quello prefallimentare promosso nei confronti della società ricorrente (R.G. 46/2022);

**fissa** il termine del 18 settembre 2022 per la presentazione della proposta, del piano, della restante documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art 161 legge fall. e comunque della documentazione resa necessaria dalla proposta che in concreto verrà presentata;

**nomina** commissario giudiziale il dott. Giuliano Bianco (C.F. BNCGLN57C09F832P), con studio a Udine, in via Mentana n. 10;

**dispone**, ai sensi dell'art. 161, comma 8, legge fall., che il legale rappresentante della ricorrente informi il Tribunale con periodicità mensile (e, quindi, la prima volta entro il 19 agosto 2022) in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, avvisando che in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'art. 162, commi II e III, legge fall.;

**delega** sin d'ora la dott.ssa Annalisa Barzazi per la vigilanza sul rispetto degli obblighi informativi periodici, per eventuali audizioni della ricorrente e per riferire in camera di consiglio;

**manda** alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Udine, 21 luglio 2022.

Il Presidente

dott. Gianpaolo Fabbro